

In tema di offerte corredate da cauzioni provvisorie prive di indicazione dei poteri del funzionario che le ha rilasciate e dell'autentica della firma di questi: poiché né la legge primaria né la lex specialis di gara prevedevano l'esclusione in caso di tali inadempimenti, le imprese devono essere ammesse

Qual è il parere dell'adito giudice amministrativo avverso un ricorso con il quale < si lamenta l'omessa dichiarazione, da parte del fideiussore, dei propri poteri di firma, da rendere dinanzi ad un pubblico ufficiale, ed altresì l'omessa autenticazione della firma; sotto il secondo profilo, parte ricorrente sostiene che comunque l'autocertificazione non accompagnata dalla copia del documento di identità difetta di un elemento essenziale ed è, pertanto, nulla o priva di efficacia.>?

Nel merito, il ricorso è infondato\_ Sebbene la giurisprudenza abbia ritenuto legittima una clausola di esclusione per mancata indicazione del "potere di firma" del sottoscrittore della garanzia, nonché per mancata autenticazione della firma stessa, è decisiva la circostanza che nella fattispecie in esame la lex specialis non commina l'esclusione per le ragioni che parte ricorrente sostiene essere ostative alla partecipazione della controinteressata (e di altre imprese) alla gara in questione.\_Non essendo stabilita una causa di esclusione né dalla normativa generale sulle procedure di evidenza pubblica, né dalla lex specialis della gara in questione, tutt'al più il seggio di gara avrebbe potuto richiedere all'impresa aggiudicataria di integrare la documentazione dalla stessa presentata con le formalità che si ritenessero necessarie.

Merita di essere segnalata la sentenza numero 356 del 17 febbraio 2009 emessa dal Tar Sicilia, Catania:

< Il collegio ritiene sussistente, in capo alla ricorrente principale, l'interesse processuale ai sensi dell'art. 100 Cpc, atteso che, nella prospettazione di cui all'atto introduttivo del giudizio, tutte le ditte che si trovano nella medesima situazione dell'aggiudicataria controinteressata andrebbero escluse per le medesime ragioni afferenti alla cauzione, e, pertanto, non vi sarebbe alcun sorteggio da effettuare. Deve quindi essere respinta l'eccezione di inammissibilità, sotto il profilo dell'asserita carenza di interesse, sollevata dal Comune di Comiso.

Nel merito, il ricorso è infondato, come già ritenuto dalla sezione in sede cautelare (ordinanza n. 610/2008, con la quale l'istanza di sospensione dell'efficacia degli atti impugnati è stata rigettata per infondatezza del ricorso, "tenuto conto delle puntuali prescrizioni del bando").

La decisione cautelare di prime cure è stata confermata in appello (ordinanza Cga n. 768/2008).

Sebbene la giurisprudenza abbia ritenuto legittima una clausola di esclusione per mancata indicazione del "potere di firma" del sottoscrittore della garanzia, nonché per mancata autenticazione della firma stessa (T.A.R. Veneto Venezia, sez. I, 25 giugno 2007, n. 2032; Cons. Stato, Sez. IV, n. 4421 del 2005), è decisiva la circostanza che nella fattispecie in esame la lex specialis non commina l'esclusione per le ragioni che parte ricorrente sostiene essere ostative alla partecipazione della controinteressata (e di altre imprese) alla gara in questione.

Non essendo stabilita una causa di esclusione né dalla normativa generale sulle procedure di evidenza pubblica, né dalla lex specialis della gara in questione, tutt'al più il seggio di gara avrebbe potuto richiedere all'impresa aggiudicataria di integrare la documentazione dalla stessa presentata con le formalità che si ritenessero necessarie.

Tanto basta a rigettare il ricorso in esame.>

Giurisprudenza correlata

### ***L'autentica notarile da allegare alla cauzione provvisoria***

Il soggetto che partecipa ad una pubblica gara, con l'obbligo di prestare cauzione provvisoria, può fare ricorso alla fideiussione, ma è, comunque, obbligato a presentare soggetto capace a prestare la garanzia e, trattandosi di una società per azioni regolarmente autorizzata, a fornire alla stazione appaltante, con il documento fideiussorio, anche gli elementi giustificativi dei poteri del sottoscrittore di costituire l'obbligazione di garanzia a carico della società presentata

La clausola concorsuale che esige la presentazione di una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, del sottoscrittore della garanzia, che ne comprovi l'identità ed il potere di impegnare, con la sottoscrizione, il soggetto che è stato presentato come garante dal concorrente, accompagnata da una copia fotostatica del documento di identità del dichiarante medesimo, non fa che proceduralizzare l'obbligo già gravante sul concorrente in base a quanto stabilito dai artt. 1943 e 1393 del codice civile (applicabile a tutte le ipotesi di fideiussione, ancorché prevista da leggi speciali);

Assai significativa appare la decisione numero 4421 del 30 agosto 2005 emessa dal Consiglio di Stato in tema di richiesta di certificazione probatoria sui poteri di firma del fideiussore

Vediamo che cosa è accaduto.

La Provincia di Milano in un bando di gara di lavori impone la seguente prescrizione:

<i partecipanti devono allegare, pena l'esclusione, alla cauzione provvisoria la "dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa dal fideiussore e corredata da copia fotostatica non autenticata del documento di identità, di essere legittimato ad emettere fideiussione per tipologia e importo richiesti.>

Una ditta partecipante viene esclusa per non aver allegato la dichiarazione richiesta.

### **I motivi del ricorso di primo grado**

Davanti al Tar Milano la ditta si presenta con le seguenti deduzioni:

“Al riguardo la società ricorrente ha sostenuto che la dichiarazione omessa non riveste carattere qualificante ai fini dell'accertamento dei requisiti di partecipazione alla gara o ai fini di accreditare una maggiore professionalità tecnica o una più elevata capacità economico finanziaria della società, per cui l'adempimento prescritto dal bando si risolverebbe in una mera formalità inessenziale all'ordinato svolgimento della gara, e la connessa sanzione dell'esclusione si porrebbe in contrasto con il principio di proporzionalità e in conflitto con il divieto di aggravio del procedimento, sancito dall'art.1 l.n.241/90.”

### **Le controdeduzioni dell'amministrazione**

Di contro, la Provincia si difende sulla base della seguente considerazione:

“La difesa provinciale ha controdedotto che la dichiarazione richiesta dal bando di gara non determina un inutile aggravio procedurale, ma risponde ad un particolare e apprezzabile interesse dell’amministrazione, in quanto ha lo scopo di accertare l’identità di chi sottoscrive la garanzia fideiussoria al fine di verificare che il soggetto fideiubente sia legittimato ad emettere quel tipo di cauzione per l’importo richiesto”

### **Le osservazioni del Tar Milano:**

**Prima** deduzione, l’autentica notarile non è un obbligo di legge:

“La disciplina in materia di appalti pubblici riserva a soggetti determinati e previamente abilitati la facoltà di costituire le cauzioni, **ma non prevede che la garanzia fideiussoria debba essere corredata dell’autenticazione**, anche se resa nella forma più semplice dell’autocertificazione, della firma del soggetto sottoscrittore della fideiussione, al fine di comprovarne l’identità e i relativi poteri.”

**Seconda** deduzione, l’amministrazione la può richiedere basta che non sia un inutile onere in più

“Quanto sopra non implica che, ove inserita nella lex specialis, la richiesta di autenticazione della firma del soggetto fideiussore debba ritenersi per ciò solo illegittima, ma impone di verificare se la relativa prescrizione, che introduce un onere formale non richiesto dalla legge, determini un ingiustificato appesantimento burocratico, fonte come tale di un inutile aggravio del procedimento, ovvero debba considerarsi ragionevole, in quanto rispondente ad un apprezzabile interesse della stazione appaltante.”

**Terza** deduzione, qual è l’interesse perseguibile da una tale richiesta?

“l’interesse perseguito tramite la richiesta di autenticazione della firma attiene alla certezza circa la provenienza della polizza da parte della società che l’ha emessa e la conseguente validità dell’impegno assunto.”

**Quarta** deduzione, l’amministrazione poteva altrimenti tutelare detto interesse?

“detto interesse era già stato soddisfatto mediante l’uso di una modulistica proveniente dalla società assicuratrice che ha prestato la garanzia fideiussoria anzidetta, della quale pertanto doveva ritenersi certa anche la provenienza da parte del soggetto che l’aveva rilasciata.

Anche in considerazione del fatto che:

Quanto alla legittimazione della società a costituire cauzioni della specie e dell’importo considerati, la stessa deriva dal possesso dei requisiti richiesti dalla l.n.348/82 e dalla titolarità dell’autorizzazione conseguita dalla società medesima in forza del D.M. 27 novembre 1990 citato nella polizza in questione”

### **IL GIUDICE, QUINDI, DA TORTO ALL’AMMINISTRAZIONE**

“NON SEMBRA CHE POSSANO INSORGERE DUBBI SULLA PROVENIENZA, LA VERIDICITÀ E LA CONSISTENZA DELLA GARANZIA IN QUESTIONE, TANTO PIÙ OVE SU CONSIDERI CHE TUTTA LA NORMATIVA IN MATERIA DI PROCEDURE AD EVIDENZA PUBBLICA, PER QUANTO ISPIRATA A CRITERI DI RIGORE, DI CERTEZZA E DI RITUALITÀ, NON OBBLIGA I PARTECIPANTI AD AUTENTICARE LA SOTTOSCRIZIONE DELLE POLIZZE FIDEIUSSORIE”

## Questo per quanto riguarda la Compagnia, e per quanto concerne la figura dell'Agente??

“L'ordinamento ha predisposto un sistema idoneo a garantire ai terzi la pubblicità in ordine ai poteri rappresentativi degli agenti di assicurazione. Questi, in qualità di soggetti delegati all'esercizio dell'attività di assicurazione, sono in primo luogo soggetti all'obbligo di iscrizione nell'apposito albo previsto dalla l.n.48/79; inoltre, dalla formulazione dell'art.1903, primo comma, cod.civ. è dato evincere che la procura rilasciata agli agenti di assicurazione deve essere pubblicata nel registro delle imprese (istituito dall'art.8 della legge 29 dicembre 1993, n.580).

Il conferimento di tali poteri rappresentativi è dunque assoggettato dalla legge a specifici adempimenti pubblicitari e, pertanto, la presenza delle suddette formalità deve ritenersi sufficiente a garantire l'interesse della stazione appaltante alla certezza in ordine alla provenienza della garanzia prestata dal soggetto legittimato a impegnare la società e alla riconducibilità della polizza all'agente che risulta averla sottoscritta.”

In conclusione.....

“In tale quadro, la richiesta della dichiarazione sostitutiva si risolve in una misura aggravatoria della posizione dei concorrenti, in quanto inidonea a fornire, in concreto, all'ente aggiudicatore garanzie maggiori rispetto a quelle già apprestate dall'ordinamento, **con la conseguenza che la sanzione dell'inammissibilità dell'offerta, per l'inosservanza della prescrizione, appare ispirata da un eccessivo rigore formale** e non risulta proporzionata alla finalità perseguita dalla stazione appaltante, tenuto conto dell'insussistenza di alcun significativo interesse pubblico all'esclusione di un'offerta comunque corredata di cauzione provvisoria, tanto più in considerazione, nel caso in esame, della modesta entità dell'importo garantito e della esiguità del numero dei concorrenti.

Ne deriva che l'impugnata prescrizione del disciplinare di gara, da soddisfare a pena di inammissibilità dell'offerta, **si risolve in un adempimento formale**, idoneo a discriminare irragionevolmente gli aspiranti alla gara, con effetti limitativi della partecipazione, dannosi per la stessa amministrazione intimata, che, con l'esclusione di due dei tre partecipanti, si è preclusa la possibilità di un effettivo confronto concorrenziale.”

## Illegittima l'esclusione, ma siamo sicuri che sia illegittima anche la richiesta???

L'adito Tar ci fornisce un ulteriore importante ragionamento:

seguiamo:

poiché è tuttora in vigore:

“l'art.57 del R.D. 23 maggio 1924 n. 827 (norma che deve essere letta in connessione con i principi introdotti dalla l.n.241/90), “la validità delle cauzioni personali e del fideiussore deve essere riconosciuta e dichiarata dal pubblico ufficiale che l'accetta per conto dell'amministrazione”

allora...

“in un'ottica orientata al contemperamento della reale tutela degli obiettivi perseguiti con l'esigenza della più ampia partecipazione delle imprese alla gara, che la stazione appaltante, avendo richiesto l'adempimento in questione, avrebbe dovuto esercitare la facoltà di consentirne la regolarizzazione, anziché sanzionarne con l'esclusione l'inosservanza”

**quindi, le Amministrazioni possono richiedere l'autentica ma non a pena di esclusione.**

Contro tale decisione, la Provincia di Milano decide di rivolgersi al Consiglio di Stato che, nel ribaltare completamente la decisione di primo grado, sancisce che:

“il soggetto che partecipa ad una pubblica gara, con l’obbligo di prestare cauzione provvisoria, può fare ricorso alla fideiussione, ma è, comunque, obbligato a presentare soggetto capace a prestare la garanzia e, trattandosi di una società per azioni regolarmente autorizzata (come nella specie), a fornire alla stazione appaltante, con il documento fideiussorio, anche gli elementi giustificativi dei poteri del sottoscrittore di costituire l’obbligazione di garanzia a carico della società presentata”

MA NON SOLO.

### **BEN HA FATTO L’AMMINISTRAZIONE AD ESCLUDERE LA DITTA DALLA PROCEDURA IN QUANTO:**

“indipendentemente dalla dedotta insindacabilità, la clausola contenuta nella lettera di invito alla licitazione privata della quale si tratta **non è, dunque, né illogica, né vessatoria**, e, nel momento in cui esige (in luogo del documento giustificativo proveniente dallo stesso soggetto presentato per la fideiussione) la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, dello stesso sottoscrittore della garanzia, accompagnata dalla copia fotostatica di un documento di identità, **neppure è aggravante del procedimento concorsuale**, in quanto, al contrario, individua, formalmente, uno strumento conforme alle correnti regole sulla documentazione, propriamente inteso a conferire celerità alla procedura concorsuale, senza aggravare né il procedimento, né la posizione del concorrente (comunque obbligato ad accertare ed a certificare la giustificazione dei poteri del sottoscrittore”)

### **cauzione provvisoria presentata mediante polizza fideiussoria assicurativa che non riporta l’autenticazione notarile della firma dell’assicuratore, così come previsto a pena di esclusione dal punto 7 del disciplinare di gara: cosa fare?**

Poiché la portata vincolante delle prescrizioni contenute nel disciplinare di gara esige che alle stesse sia data puntuale esecuzione nel corso della procedura, senza che in capo alla commissione di gara, cui compete l’attuazione delle regole stabilite nel bando, residui alcun margine di discrezionalità in ordine al rispetto della disciplina del procedimento, nel caso di mancata allegazione di autentica notarile della firma del fideiussore della cauzione provvisoria, l’impresa va obbligatoriamente esclusa.

Quindi, qualora il bando commini espressamente l’esclusione dalla gara in conseguenza di determinate prescrizioni, la commissione di gara è tenuta a dare precisa ed incondizionata esecuzione alle stesse, restando precluso all’interprete ogni valutazione circa la rilevanza dell’inadempimento, la sua incidenza sulla regolarità della procedura selettiva e la congruità della sanzione contemplata nella *lex specialis*, alla cui osservanza la stessa stazione appaltante si è autovincolata al momento della pubblicazione del bando di gara. Nel caso di specie, il disciplinare di gara, al punto 7, relativo al rilascio della cauzione provvisoria, prevede, peraltro in maniera inequivoca, che “nel caso di produzione di fidejussione assicurativa la firma dell’Assicuratore deve essere autenticata da Notaio” ed al successivo punto 8, ultima parte, dispone espressamente che “l’incompletezza della documentazione richiesta è motivo di esclusione dalla gara”. Alla luce del sopracitato disposto contenuto nella documentazione di gara, si

ritiene che la Commissione di gara abbia ben operato nel disporre l'esclusione della coop ricorrente..  
Ne consegue che tale motivo di esclusione sia da considerarsi assorbente rispetto alle ulteriori censure,  
riportate in narrativa, contestate alla cooperativa partecipante alla gara in esame.

A cura di Sonia Lazzini

**N. 00356/2009 REG.SEN.**  
**N. 00748/2008 REG.RIC.**



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia**

**sezione staccata di Catania (Sezione Quarta)**

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

Sul ricorso numero di registro generale 748 del 2008, proposto da:  
ALFA. Srl, rappresentata e difesa dall'avv. Sergio Giovanni Verga, con domicilio  
eletto presso Sergio Giovanni Verga in Catania, via Oliveto Scammacca, 37;

***contro***

Comune di Comiso (Rg), rappresentato e difeso dall'avv. Claudia Virgadavola, con  
domicilio eletto presso Rossella Zizza in Catania, via Vagliasindi, 53;

***nei confronti di***

BETA' Carmelo, rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Sciuto, con domicilio  
eletto presso Giuseppe Sciuto in Catania, via V. Giuffrida, 37;

***per l'annullamento***

*previa sospensione dell'efficacia,*

del quarto verbale di gara del 29.1.2008, con il quale la commissione di gara ha aggiudicato provvisoriamente i lavori di manutenzione straordinaria delle strade del Comune di Comiso all'impresa Edile Stradale BETA geom. Carmelo, e dell'atto di aggiudicazione definitiva; dei verbali 1/2008 del 21.1.2008, 2/2008 del 22.1.2008, 3/2008 del 24.1.2008.1 di ammissione delle offerte corredate da cauzioni provvisorie prive di indicazione dei poteri del funzionario che le ha rilasciate e dell'autentica della firma di questi; ove occorra, del bando e del disciplinare della gara, per quanto di ragione;

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Comiso (Rg);

Visto l'atto di costituzione in giudizio di BETA' Carmelo;

Visto il ricorso incidentale proposto da parte controinteressata;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14/01/2009 il dott. Rosalia Messina e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

## FATTO

La ALFA. srl ha impugnato gli atti della gara di pubblico incanto per l'aggiudicazione dei lavori di manutenzione straordinaria delle strade comunali indetta dal Comune di Comiso, per l'importo complessivo di euro 388.500,00, di cui euro 8.500,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, da esperirsi secondo il criterio del prezzo più basso.

L'ammissione delle offerte è avvenuta nei giorni 21, 22 e 24 gennaio 2008, come risulta dai verbali impugnati e depositati in atti.

Il 29.1.2008 la gara è stata aggiudicata alla ditta controinteressata, Impresa Edile Stradale BETA Carmelo (verbale n. 4 del 29.1.2008), che aveva offerto il ribasso di 7,315%, a seguito di sorteggio con altre concorrenti che avevano presentato la medesima offerta.

Per disposizione della *lex specialis* della gara (bando e disciplinare), la cauzione provvisoria era disciplinata dall'art. 30 della legge n. 109/1994 e s.m.i.

Secondo l'odierna ricorrente, illegittimamente non si è proceduto all'esclusione di tutte le concorrenti ammesse, tranne la ricorrente medesima ed altre tre ditte, in quanto le cauzioni prestate sarebbero "nulle" o comunque "prive di efficacia".

La ricorrente avrebbe interesse ad ottenere l'annullamento degli atti di gara in quanto, avendo essa presentato il miglior ribasso fra le quattro concorrenti che, secondo le tesi sostenute, sarebbero le uniche in regola sotto il profilo della cauzione, da una sentenza di accoglimento trarrebbe il risultato di essere aggiudicataria dell'appalto di cui trattasi.

In diritto, la ricorrente deduce i motivi di seguito sintetizzati.

- 1) Violazione dell'articolo 30 legge n. 109/1994, come recepita dalla legge regionale n. 7/2002 e s.m.i., in relazione agli artt. 1393 e 1943 C.c.; eccesso di potere per erroneità dei presupposti;
- 2) Violazione sotto altro profilo delle medesime disposizioni, e mancata applicazione dell'art. 38 d.lgs. n. 445/2000.

Sotto il primo profilo, si lamenta l'omessa dichiarazione, da parte del fideiussore, dei propri poteri di firma, da rendere dinanzi ad un pubblico ufficiale, ed altresì l'omessa autenticazione della firma; sotto il secondo profilo, parte ricorrente sostiene che comunque l'autocertificazione non accompagnata dalla copia del documento di identità difetta di un elemento essenziale ed è, pertanto, nulla o priva di efficacia.

Parte ricorrente richiama il principio di integrazione della *lex specialis* con le norme imperative di legge, e, in subordine, chiede l'annullamento del bando e del disciplinare di gara, ove non si ritenga che essi vadano integrati con le disposizioni che regolano i poteri di firma e le formalità relativi alla cauzione.

Il Comune di Comiso, costituitosi in resistenza, innanzitutto eccepisce l'inammissibilità del ricorso per difetto di interesse, atteso che altre ditte hanno presentato il medesimo ribasso offerto dalla ricorrente, la quale quindi, al più, ove ottenesse in sede giurisdizionale l'annullamento degli atti impugnati, potrebbe conseguire il vantaggio di essere ammessa al sorteggio con le altre concorrenti trovantisi nella medesima situazione.

Nel merito, parte resistente contesta la fondatezza del ricorso, osservando che l'art. 30 della legge n. 109/1994 non richiede particolari formalità per la cauzione.



Quanto all'impugnativa della *lex specialis*, parte resistente rileva che il bando di gara pedissequamente ricalca lo schema-tipo predisposto dalla regione Sicilia con D.A. n. 105/GAB del 4.5.2006.

L'impresa controinteressata, dal canto suo, invoca l'art. 107/4 del DPR n. 554/1999, che prevede la conformità delle fideiussioni allo schema-tipo approvato con decreto del Ministro dell'Industria di concerto con il Ministro dei Lavori pubblici.

Gli schemi predisposti dal Ministero delle Attività produttive con decreto del 12.3.2004, n. 123, non prevedono alcuna autentica della firma o autodichiarazione con documento di identità, come pure nulla del genere è previsto dal bando-tipo della Regione Sicilia.

La controinteressata ha altresì proposto, in via incidentale, doglianze concernenti l'illegittimità dell'ammissione della ricorrente principale alla gara di cui trattasi.

All'udienza pubblica del 14.1.2008 il ricorso in epigrafe è stato tratto in decisione.

## DIRITTO

Il collegio ritiene sussistente, in capo alla ricorrente principale, l'interesse processuale ai sensi dell'art. 100 Cpc, atteso che, nella prospettazione di cui all'atto introduttivo del giudizio, tutte le ditte che si trovano nella medesima situazione dell'aggiudicataria controinteressata andrebbero escluse per le medesime ragioni afferenti alla cauzione, e, pertanto, non vi sarebbe alcun sorteggio da effettuare. Deve quindi essere respinta l'eccezione di inammissibilità, sotto il profilo dell'asserita carenza di interesse, sollevata dal Comune di Comiso.

Nel merito, il ricorso è infondato, come già ritenuto dalla sezione in sede cautelare (ordinanza n. 610/2008, con la quale l'istanza di sospensione dell'efficacia degli atti impugnati è stata rigettata per infondatezza del ricorso, "tenuto conto delle puntuali prescrizioni del bando").

La decisione cautelare di prime cure è stata confermata in appello (ordinanza Cga n. 768/2008).

Sebbene la giurisprudenza abbia ritenuto legittima una clausola di esclusione per mancata indicazione del "potere di firma" del sottoscrittore della garanzia, nonché per mancata autenticazione della firma stessa (T.A.R. Veneto Venezia, sez. I, 25 giugno 2007, n. 2032; Cons. Stato, Sez. IV, n. 4421 del 2005), è decisiva la circostanza che nella fattispecie in esame la *lex specialis* non commina l'esclusione

per le ragioni che parte ricorrente sostiene essere ostative alla partecipazione della controinteressata (e di altre imprese) alla gara in questione.

Non essendo stabilita una causa di esclusione né dalla normativa generale sulle procedure di evidenza pubblica, né dalla lex specialis della gara in questione, tutt'al più il seggio di gara avrebbe potuto richiedere all'impresa aggiudicataria di integrare la documentazione dalla stessa presentata con le formalità che si ritenessero necessarie.

Tanto basta a rigettare il ricorso in esame.

L'infondatezza del gravame principale esime il collegio dall'esame di quello incidentale.

Le spese seguono, come di regola, la soccombenza, e si liquidano in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia, sezione staccata di Catania, sezione IV, RIGETTA il ricorso in epigrafe.

Spese a carico della parte ricorrente, tenuta a corrispondere a ciascuna delle parti resistenti la somma complessiva di euro duemila, per un totale di euro quattromila, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali nella misura del 12,50%.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 14/01/2009 con l'intervento dei Magistrati:

Ettore Leotta, Presidente

Francesco Brugaletta, Consigliere

Rosalia Messina, Consigliere, Estensore

**L'ESTENSORE**

**IL PRESIDENTE**

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 17/02/2009

(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)

IL SEGRETARIO